

COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE (PARCO QUARTIERE ICEA), UBICATO A SAN SALVO MARINA DI PROPRIETÀ COMUNALE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di nella Residenza Municipale,

TRA

La Dott.ssa, nata a (CH) il, domiciliata, per la carica ricoperta, in San Salvo (CH), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 7, presso la sede municipale, la quale interviene nella presente convenzione in qualità di Responsabile del Servizio “Tributi - Cultura, Sport, Tempo Libero – Turismo” del Comune di San Salvo, giusto decreto di nomina n. **24** del 03 Luglio 2023, prot. n. 22101, in nome e nell’interesse esclusivo del quale agisce nel presente contratto, di seguito anche denominato semplicemente “Amministrazione” o “Ente” e dichiara che il numero di codice fiscale dell’Ente da LEI rappresentato è 00247720691;

E

Il/la Sig./ra, nato/a a (.....) il ed ivi residente in via, in qualità di Presidente dell'A.S.D. – con sede, – P. IVAe di seguito denominata "Concessionario", il quale dichiara di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Associazione Sportiva Dilettantistica stessa.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.M. n. 177 del 09.08.2023, immediatamente eseguibile, si è stabilito di dare indirizzo alla Responsabile del Servizio “*Tributi - Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo*” per l’affidamento del servizio di gestione del complesso polifunzionale (Parco Quartiere Icea) ubicato a San Salvo Marina, di proprietà comunale;
- ai fini dell’affidamento in argomento si è reso necessario predisporre apposito Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del complesso polifunzionale (PARCO QUARTIERE ICEA) ubicato a San Salvo Marina di proprietà comunale”;
- il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Salvo, sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo <http://www.comunesansalvo.it>, nella sezione “*Avvisi, bandi e concorsi*” - link “*Avvisi*” e si è stabilito come termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali il giorno 27.12.2023 alle ore 12:00;
- con successiva determinazione n. 244/2444 del 28.12.2023, resa esecutiva ai sensi di legge è stata nominata la Commissione tecnica preposta a valutare sulla base dei criteri e dei relativi punteggi indicati dallo stesso Avviso, le proposte di gestione della struttura pervenute;
- l’Associazione A.S.D. “Amici del Basket San Salvo”, a seguito dell’espletamento della procedura in argomento, è risultata affidataria del servizio di gestione in oggetto, come risulta dal relativo verbale

della Commissione tecnica, approvato con determinazione n. ___ del ___/___/2024, esecutiva ai sensi di legge;

- con la medesima determinazione n. ___/___ del ___/___/2024 è stata affidata all'Associazione A.S.D. "Amici del Basket San Salvo", per anni 1 (uno) la concessione del servizio di gestione del complesso polifunzionale (PARCO QUARTIERE ICEA), ubicato a San Salvo Marina di proprietà comunale.

Ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Salvo affida all'A.S.D., con sede - Via (di seguito denominata "*Concessionario*") la concessione del servizio di gestione del **COMPLESSO POLIFUNZIONALE (PARCO QUARTIERE ICEA)**, ubicato a **San Salvo Marina**, di proprietà comunale, identificato al foglio n. 4 particella 4197, considerata come struttura di primaria utilità per la collettività locale e di valore strategico per la promozione delle attività sportive, ricreative e sociali.

Il complesso è costituito da:

- n. 1 campo da tennis e n. 1 campo da calcetto in erbetta;
- n. 1 campo da basket e n. 1 campo da pallavolo in resina;
- parco giochi bimbi;

I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario prende in consegna l'impianto sportivo di che trattasi, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza alcuna riserva. All'atto della presa in gestione dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

ART. 3 - FINALITÀ

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione del **COMPLESSO POLIFUNZIONALE (PARCO QUARTIERE ICEA) UBICATO A SAN SALVO MARINA**, di proprietà comunale.

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.

L'affidamento in gestione è finalizzato a salvaguardare e preservare il patrimonio del complesso e delle aree sportive, nonché alla fruizione e valorizzazione dello stesso per finalità sportive, ricreative, culturali, aggregative, di intrattenimento e di socializzazione per un ampio pubblico.

Il complesso è concesso nello stato di fatto in cui si trova. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi che verrà poi allegato al contratto convenzionale.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa. Le parti potranno recedere dalla convenzione dando almeno tre mesi di preavviso. Il Comune, inoltre, potrà recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza per motivate ragioni di interesse pubblico.

È facoltà del Comune risolvere la convenzione nei casi di violazione, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti nella convenzione.

Alla scadenza della concessione è esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito.

ART 5 – ATTIVITÀ

4/1. Sono a carico del Concessionario i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia della struttura e dei beni in essa contenuti;
- pulizia dell'intera struttura;

- interventi di manutenzione ordinaria (la manutenzione ordinaria del complesso è effettuata assicurando il corretto funzionamento di tutte le parti che lo compongono e delle dotazioni impiantistiche che ne fanno parte);
- cura e manutenzione delle aree verdi e degli spazi circostanti;
- pratica dell'attività sportiva a favore della comunità;
- applicazione delle tariffe approvate dal Comune di San Salvo per l'utilizzo;
- la disponibilità gratuita del Complesso per le iniziative promosse dal Comune di San Salvo per attività di interesse pubblico, da conciliare con il normale uso della struttura in oggetto. Il Comune usufruirà di n. ___ ore gratuite che potrà scegliere per le attività ed iniziative da praticare nelle aree sportive nei giorni e nelle ore ritenute opportune;
- l'assolvimento degli adempimenti di sicurezza e di igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle altre norme vigenti;
- pagamento TARI.

4/2. Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- le spese relative alle utenze (luce, acqua);
- le spese per la manutenzione straordinaria, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, relativa agli interventi necessari alla conservazione del complesso per assicurare la stabilità della struttura e per garantire l'adeguamento alle normative di legge.

4/3. Ogni altro intervento non compreso in quelli dianzi indicati fa carico al Concessionario. Ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, il Concessionario dovrà darne avviso scritto al Comune, con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'Ente obbligatovi ai sensi della presente convenzione.

4/4. I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere rifusi dal Concessionario al Comune.

4/5. La proprietà ed il valore dei beni di cui al comma precedente risulta dagli inventari redatti dal Comune.

4/6. Per la conduzione del complesso l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi - tra essi compresi i frequentatori della struttura - in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'Associazione Sportiva e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione del Complesso e delle attività.

4/7. È obbligo del Concessionario fornire al termine del rapporto oggetto della presente convenzione un report riepilogativo:

- dell'utilizzazione della struttura da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate.

4/8. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste da questa a carico del Comune, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 6 - CONDIZIONI D'USO

È vietata, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione, la cessione o la sublocazione/concessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, del complesso;

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Ogni miglioria sarà a beneficio dell'Amministrazione concedente, senza diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario dovrà permettere l'utilizzo della struttura a terzi, nel rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dalla convenzione, applicando le tariffe per l'utilizzo delle aree sportive, previste dall'Amministrazione concedente.

La riscossione delle tariffe è ad esclusivo carico e rischio del concessionario stesso, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il concessionario;

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente scrittura. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della scrittura.

ART. 8 – POLIZZE

Il Concessionario ha stipulato un'adeguata copertura assicurativa per:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni(numero polizza) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone - incluso anche il COMUNE DI SAN SALVO e cose, sottoscritta in data 2024;
- R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori), con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro verso prestatori di lavoro, prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni (numero polizza.....) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e dall'uso del complesso, sottoscritta in data2024.

Tali coperture assicurative coprono l'intera durata della concessione e sono riferite ai seguenti rischi inerenti allo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- o per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- o per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Concessionario è tenuto ad attuare in maniera completa e puntuale il progetto di gestione presentato, provvedendo, in particolare, all'organizzazione e gestione di ogni attività prevista nel progetto, curandone tutti gli aspetti organizzativi e in generale tutti i dettagli.

ART. 10 – ENTRATE

Il Concessionario, avrà diritto:

- alle entrate derivanti dalle vigenti tariffe per l'utilizzo delle aree sportive, approvate dalla Giunta Municipale;

La riscossione delle tariffe è ad esclusivo carico e rischio del Concessionario stesso, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 11 – DECADENZA DALLA CONVENZIONE

9/1. La presente convenzione decadrà comunque il __/__/__ e prima di diritto, per:

- o mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- o arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, del Complesso;
- o scioglimento o cessazione del Concessionario;
- o gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- o mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti, o, in mancanza di espressa previsione, imposti con apposita comunicazione del Comune;
- o alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso del Complesso;
- o mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria, ecc;
- o danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave.

9/2. Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

ART. 12 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di tre mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART.13 – MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario che per competenza è il Tribunale di Vasto.

ART. 15– SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

ART. 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia del trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che il Comune di San Salvo è il Titolare del trattamento dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni.

I dati saranno archiviati ed utilizzati per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

ART.17- NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa richiamo alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio “Tributi - Cultura, Sport e Tempo Libero - Turismo”

Il Presidente/legale rappresentante della Associazione A.S.D. “Amici del Basket San Salvo”
